

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita una società cooperativa sociale denominata “UNA CASA PER L’UOMO società cooperativa sociale”.

La cooperativa ha sede in Montebelluna (TV).

La cooperativa potrà istituire sede secondarie, uffici in tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 – Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con decisione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V capo VII del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 – Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 381/91 relativa alle cooperative sociali.

TITOLO II

REGIME - SCOPO - OGGETTO

Art. 5 – Regime mutualistico

La cooperativa sociale, in quanto rispettosa delle norme di cui alla legge 381/1991 è cooperativa a mutualità prevalente.

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende comunque orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile applicando, all'interno delle singole categorie di soci, il criterio della parità di trattamento.

Art. 6 – Scopo sociale

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi la cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dei cittadini migranti e loro famiglie.

In relazione a ciò la cooperativa promuove e favorisce l'integrazione dei soggetti in condizione di disagio personale sociale e familiare all'interno della comunità locale al fine di facilitare lo scambio fra culture diverse, con obiettivi di tipo culturale, di reciproca integrazione per la valorizzazione della persona e lo sviluppo di forme di solidarietà.

La cooperativa può aderire alle Associazioni nazionali di rappresentanza, potrà inoltre aderire ad altri organismi culturali, economici e sindacali utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 7 – Oggetto sociale

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

In relazione allo scopo sociale la cooperativa svolgerà, anche con terzi, attività di servizio nei settori: abitativo, dei servizi socio sanitari ed educativi. A tal fine potrà:

- 1 . reperire alloggi, con varie modalità, da destinare in via prevalente a cittadini stranieri in situazione di bisogno;
- 2 . svolgere attività di assistenza e consulenza nel settore immobiliare e della gestione e dell'amministrazione di alloggi destinati a migranti e loro famiglie e della formazione dei locatori e degli inquilini; con espressa esclusione dell'attività di intermediazione, di cui alla L .39 / 1989;
- 3 . promuovere attività di sensibilizzazione nel campo dell'inserimento, dell'accoglienza, della convivenza, e dello sviluppo delle varie personalità all'interno della comunità;
- 4 . gestire attività nel campo della diffusione dell'informazione nel settore della cooperazione internazionale, dei rapporti tra i paesi sviluppati ed i paesi in via di sviluppo nel mondo, del commercio equo e solidale con Comunità del Sud del mondo, dell'immigrazione e della distribuzione di materiali didattici rivolti a tutte le fasce di scolarità;
- 5 . favorire, in collegamenti con enti privati e pubblici la frequenza degli stranieri a corsi di formazione professionale e /o di lingua italiana;
- 6 . valorizzare le esperienze delle persone che lavorano nel campo della solidarietà e della ricerca di una migliore qualità della vita fornendo loro adeguati strumenti di informazione e qualificate opportunità di formazione;
- 7 . riunire tutte le esperienze di quanti, singoli cittadini, associazioni o istituzioni pubbliche e private, operano con finalità analoghe a quelle della cooperativa e collaborare con essi;
- 8 . promuovere e favorire il collegamento e la collaborazione tecnica ed economica con cooperative, associazioni ed enti che perseguano finalità analoghe a quelle della cooperativa e che abbiano sede ed operino nei paesi d'origine degli stranieri;
- 9 . istituire un centro di servizi e consulenze su problematiche della cooperazione internazionale, dei rapporti Nord-Sud e per la gestione di servizi legati a tematiche sull'immigrazione, con annessa attività di analisi, ricerca e studio negli stessi settori, rivolti ad enti pubblici e privati;
- 10 . gestire servizi di segretariato sociale a favore dei cittadini in collaborazione con enti pubblici e privati esistenti nel territorio di intervento;

11 . svolgere attività nel campo ricreativo, ambientale e didattico al fine di reperire fondi per sostenere lo scopo sociale.

Modalità di raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei soci, anche di lavoratori, assistenti ed in generale di persone o professionisti specializzati nelle varie discipline attinenti lo scopo sociale della stessa. I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito, secondo le intenzioni e le disponibilità dei soci e in base ai programmi annuali.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in via non prevalente e del tutto strumentale, comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, promuovendo e aderendo a Consorzi ed altre organizzazioni.

La cooperativa potrà effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente, la raccolta di fondi presso i soli soci con obbligo di rimborso, conformemente a quanto previsto all' art. 11 D.Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale raccolta saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio.

TITOLO III

SOCI

Art. 8 – Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; l'adesione è approvata con delibera legalmente presa dagli organi sociali.

Possono essere soci tutti coloro che si ritrovano negli scopi sociali della cooperativa e che per loro attitudine o le loro professionalità possono partecipare alle attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Inoltre possono essere soci coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della società. Tali soci, denominati soci volontari, saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci e il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non saranno applicati i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuarsi in applicazione a convenzioni e/o contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per operatori professionali.

Qualora la società abbia provveduto alla creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, potranno essere soci della cooperativa le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti collettivi che, identificandosi negli scopi sociali, si rendono disponibili a provvedere al finanziamento della cooperativa; detti soci apparterranno alla categoria dei soci sovventori. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, tali soci sovventori possono essere nominati amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da operatori.

Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 9 Soci cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci cooperatori possono essere distinti in due categorie, ovvero, la categoria ordinaria e la categoria speciale.

- Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci speciali godono degli stessi diritti ed hanno doveri dei soci ordinari.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso quale socio cooperatore ordinario a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Art. 10 – Domanda di ammissione

Coloro che intendono essere ammessi come soci dovranno presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) L'ammontare della quota che si propongono di sottoscrivere che non potrà mai essere inferiore ad euro 51,65 (cinquantuno virgola sessanta cinque) né superiore ai limiti massimi stabiliti dalla Legge;
- c) l'impegno al versamento della tassa di iscrizione e dell'eventuale sovrapprezzo che l'assemblea avrà stabilito per l'anno in corso secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) la categoria di soci tra i quali si intende essere inseriti;
- e) qualora si faccia richiesta di ammissione tra i soci cooperatori ordinari, speciali o volontari l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- f) la dichiarazione di conoscere ed approvare lo statuto della cooperativa ed i regolamenti interni approvati, con l'impegno a rispettare gli stessi nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo della motivazione nel caso di rigetto della domanda stessa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sarà effettuato il versamento di cui sopra alle lettere b) e c).

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla cooperativa o che questa trattiene sono versate esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. Modalità e durata di tali versamenti saranno determinati da apposito regolamento.

Art. 11 – Procedura di ammissione

Il consiglio d'amministrazione, accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli precedenti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione:

- le quote sottoscritte;
- L'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione;

Art. 13 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 14 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore o volontario:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale e comunque non può essere esercitato prima del tempo necessario alla cooperativa per sostituire il socio che recede nella commessa in cui è inserito.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta)giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Art. 15 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- d) che arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;

- e) che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;
- f) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) che senza giustificato motivo si renda moroso del pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- h) che non partecipi all'attività della cooperativa per almeno due anni;
- i) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Art. 16 – Cessazione del rapporto mutualistico

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per quanto riguarda i rapporti mutualistici con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di esclusione, il rapporto mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione.

I soci receduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 1 (uno) anno dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 1 (uno) anno.

Art. 18 – morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 – Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 51,65 (cinquantuno virgola sessanta cinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla Legge;
- 2) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e con le somme dovute a norme dell'art. 17 ed eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 3) da eventuali riserve straordinarie;
- 4) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 20 – L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalla legge vigenti in materia e dal presente statuto;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le distinzioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi a norma dell'art. 2526 I comma codice civile e offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per dividendi nonché di distribuire le riserve tra i soci cooperatori stessi.

Art. 21 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- riconoscere l'assunzione di responsabilità;
- riconoscere la professionalità;
- riconoscere l'adesione al progetto della cooperativa.

I ristorni possono essere erogati ai soci in denaro ovvero mediante aumento gratuito e proporzionale del valore delle rispettive quote sottoscritte e versate, o anche mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 22 – L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro 120 (centoventi) giorni o qualora ne sussistano i presupposti di legge entro i 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, per la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, per la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci, per la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Art. 23 – Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta

domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto di voti di cui dispongono tutti i soci oppure al Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo avviso da inviarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 24 – L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati nell'adunanza, fatta eccezione per le decisioni inerenti le modifiche dell'oggetto sociale per la cui adozione sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Art. 25 – Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino nel libro dei Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta, ciascun socio può rappresentare al massimo altri 10 (dieci) soci.

Art. 26 – E' consentito il voto per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta, lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'Assemblea assistito da due scrutatori soci nominati dall'Assemblea stessa e da un Sindaco, se nominato; le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti costituisce la maggioranza dei voti presenti o rappresentati nonché di quelli dei Soci che votano per

corrispondenza, compresi tra questi ultimi coloro che abbiano inviato scheda bianca o nulla. I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art. 27 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea. Il Segretario può essere un non Socio. La nomina di Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) membri eletti tra i Soci dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Agli amministratori può essere corrisposto un compenso. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente un Consigliere delegato; per la redazione dei verbali viene nominato un Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio.

Art. 29 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso comunicato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Resta comunque espressamente esclusa la possibilità di fare ricorso al voto segreto.

Art. 30 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che per Legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può, perciò, anche deliberare sulla partecipazione della Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad organi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie

riguardanti la società. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare il direttore e i comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 31 – La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sua firma rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società dinanzi ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza o in assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la firma sociale a uno o più consiglieri e parimenti nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 32 – Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, agli eventuali possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate .

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Al collegio sindacale viene affidato il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 – Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 34 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 24, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11,1 comma della legge 59 del 31 gennaio 1992.

Art. 35 – Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità Limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.